

REGOLAMENTO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 2010

TITOLO I

Art 1 Definizione di impianto sportivo comunale

Si definiscono impianti sportivi comunali tutti gli immobili di proprietà del Comune di Narni, con o senza copertura, atti allo svolgimento ed alla pratica agonistica , promozionale, ricreativa, di qualsivoglia attività ginnica, atletica e sportiva.

TITOLO II

Art. 2 Classificazione degli impianti sportivi comunali

Gli impianti sportivi comunali sono classificati in tre categorie:

1° categoria: impianti sportivi scolastici;

2° categoria: impianti sportivi pubblici;

3° categoria: impianti sportivi specializzati;

Appartengono alla prima categoria gli impianti sportivi annessi o facenti parte di complessi scolastici, idonei allo svolgimento delle normali lezioni scolastiche di educazione fisica.

Appartengono alla seconda categoria gli impianti sportivi non facenti parte di complessi scolastici e destinati ad un uso pubblico.

Appartengono alla terza categoria gli impianti sportivi destinati ad uso pubblico che presentano caratteristiche tali da consentire prevalentemente lo svolgimento di attività che necessitano di impianti fissi

TITOLO III

Art. 3 Regolamentazione degli impianti sportivi scolastici

Tutti gli impianti sportivi scolastici appartenenti al Comune sono soggetti al presente regolamento.

Art. 3.1)

I locali e le attrezzature degli impianti sportivi scolastici possono essere utilizzati, al di fuori dell'orario scolastico, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, al servizio della collettività ai sensi dell'art. 12 della legge 4/8/1977, n. 517

Art. 3.2)

Le domande d'utilizzazione dei locali e delle attrezzature degli impianti sportivi scolastici devono essere presentate dagli interessati al Comune e, contemporaneamente, al Direttore Didattico o preside competente.

Art. 3.3)

Le richieste dovranno contenere tutti gli elementi atti ad individuare chiaramente la natura degli scopi delle attività, l'orario di utilizzazione dei locali ed il nominativo di un responsabile che dovrà essere presente durante lo svolgimento delle attività medesime.

Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione che le attività di cui si tratta non sono esercitate a scopo di lucro.

Art. 3.4)

Le domande di utilizzazione degli edifici dovranno di norma essere inoltrate entro il 15 settembre ogni anno, per attività prolungate nel tempo da attuarsi secondo un programma predeterminabile e, per esigenze occasionali e/o per manifestazioni ed attività che si esauriscono in una sola giornata con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla data di utilizzazione dei locali.

Per i casi di imprevedibile necessità si adotteranno criteri ad hoc.

Art. 3.5)

In presenza di una pluralità di richieste di una stessa struttura, esse dovranno essere valutate obiettivamente dando la preferenza, in ordine prioritario alle esigenze sportive e formative della scuola a cui appartiene l'impianto, a quelle delle altre scuole del territorio comunale di ogni ordine e grado, a quelle del Comune di Narni, degli altri Enti Locali, delle società sportive aderenti al CONI, degli enti di promozione sportiva e di gruppi di cittadini che ne facciano richiesta, con precedenza per quelle non a scopo di lucro. A parità di requisiti verrà data la priorità ai soggetti aventi sede a Narni e, fra questi, a quelli che operano da più tempo nel territorio del Comune.

Art. 3.6)

Gli enti o i terzi concessionari devono esplicitamente sollevare il Preside o il Direttore Didattico, nonché il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che potranno derivare a persone o a cose tanto all'interno quanto all'esterno dell'edificio, in conseguenza dell'attività svolta, assumendo a proprio carico la responsabilità di cui sopra.

Art.3.7)

L'Ente concedente, nella persona del dirigente, dispone l'utilizzazione degli impianti e degli edifici, previo consenso del Consiglio di Circolo o di Istituto competente, mediante comunicazione scritta inviata ai richiedenti e, per conoscenza, al Preside e al Direttore Didattico della Scuola.

L'eventuale diniego di consenso del Consiglio di Circolo o d'Istituto competente, deve essere debitamente motivato e comunicato ai soggetti interessati.

Le autorizzazioni all'uso dei locali sono limitate all'anno scolastico e devono essere comunque compatibili con le esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche. L'autorizzazione sarà subordinata al versamento al Comune di un importo, da effettuarsi almeno tre giorni prima dell'uso richiesto, a titolo di rimborso forfetario delle spese per il riscaldamento, l'illuminazione, ecc. secondo il tariffario che verrà annualmente determinato dalla Giunta Comunale.

Il pagamento di cui al comma precedente, non è dovuto per l'uso da parte delle scuole di ogni ordine e grado funzionanti nel territorio comunale.

Art. 3.8)

Coloro che hanno ottenuto la concessione devono effettuare a proprie spese una quotidiana pulizia dei locali e dei servizi utilizzati ed una periodica disinfezione degli stessi secondo le norme previste dall'ufficio igiene dell'USSL. Per attività e manifestazioni non continuate nel tempo deve essere ugualmente assicurata la pulizia dei locali e dei servizi dopo l'uso.

Art. 3.9)

Locali ed attrezzature devono essere riconsegnati in ordine e funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso. I Consigli di Circolo e di Istituto possono indicare altre condizioni da osservare per la salvaguardia di particolari attrezzature da concedere in

uso. In particolare, i terzi beneficiari dovranno assicurare la perfetta funzionalità degli impianti al termine delle esercitazioni, sistemando le attrezzature usate nell'ordine in cui erano all'inizio delle esercitazioni stesse. E' fatto divieto di installare attrezzi fissi o di sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nei locali. La concessione deve intendersi per palestre, palazzetti dello sport, impianti all'aperto, attrezzature fisse e servizi igienici. Sono esclusi dalla concessione tutti i piccoli attrezzi di facile consumo. I terzi si impegnano a risarcire danni provocati all'immobile o alle attrezzature.

Art. 3.10

I terzi autorizzati all'uso degli impianti si assumono ogni onere relativo al servizio di vigilanza e di custodia impegnandosi formalmente ad assicurare, nelle forme e nei modi che per ciascuna scuola saranno fissati dai singoli Consigli di Circolo o di Istituto, la salvaguardia del patrimonio scolastico e l'osservanza del divieto di accedere agli uffici della scuola ed ai locali non compresi nell'autorizzazione.

I soggetti di cui al comma precedente potranno avvalersi, per il servizio di vigilanza e custodia, di persone di propria fiducia, previo assenso da parte del Comune, del Preside o Direttore Didattico.

Nei casi di cui al comma che precede , i terzi beneficiari saranno chiamati a rispondere per danni derivanti dalla mancata vigilanza e per l'inosservanza del divieto di accedere nei locali scolastici o comunque non compresi nell'autorizzazione.

Art. 3.11)

Le manifestazioni svolte in presenza di pubblico potranno essere effettuate esclusivamente se i locali o gli impianti disponibili presentino i requisiti tecnici di agibilità e di sicurezza previsti dalla normativa vigente per i pubblici spettacoli e per le manifestazioni sportive ed a condizione che il pubblico non possa accedere alle aule scolastiche ed agli uffici della scuola.

Art. 3.12)

L'ente concedente di propria iniziativa o su proposta del Consiglio di Circolo o di Istituto, potrà revocare o sospendere la concessione sia per esigenze urgenti della scuola sia per il mancato rispetto delle condizioni d'uso.

Art. 3.13)

Nel rispetto di quanto previsto nell'art. 3.1 e secondo i criteri stabiliti nell'art. 3.5, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Circolo o d'Istituto, il Comune potrà affidare, mediante la stipula di apposita convenzione, la gestione degli impianti sportivi scolastici, a società sportive affiliate al CONI o ad enti di promozione sportiva.

Art. 3.14)

Nei casi di gestione di cui all'art. precedente, le società o gli enti dei gestori, dovranno stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile.

TITOLO IV

Art. 4

Regolamentazione degli impianti sportivi pubblici

Gli impianti sportivi pubblici comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati a soddisfare, in ordine prioritario, le esigenze sportive e formative della scuola di ogni ordine e grado, del comune di Narni, delle società sportive aderenti al CONI, degli enti di promozione sportiva, di gruppi cittadini che ne facciano richiesta.

Art. 5

Alla gestione degli impianti sportivi pubblici provvede, avvalendosi delle strutture tecniche del Comune, l'Ufficio Sport che curerà la gestione generale del servizio che si svolge negli impianti sia per quanto riguarda il funzionamento che la utilizzazione e la conservazione degli stessi.

la gestione degli impianti sportivi può avvenire mediante la stipula di apposite convenzioni e può essere affidata a società sportive affiliate al CONI e ad enti di promozione sportiva nei termini della L.R. n. 5 del 12/03/2007 e s.m.i.

Gli impianti polivalenti frazionali annessi ai "Centri Civici " possono essere affidati, con apposite convenzioni, in gestione anche ad enti, società organizzazioni che siano rappresentative ed espressioni delle realtà sociali, culturali, e ricreative locali.

Nelle convenzioni all'uso stipulate, dovranno essere definiti sia gli aspetti economici della gestione - canoni, contributi, ecc.- sia quelli inerenti la utilizzazione e la manutenzione degli impianti. Dovrà essere prevista una clausola di garanzia a salvaguardia dell'uso pubblico e della congruità di eventuali tariffe d'uso.

Le associazioni dovranno essere in regola con quanto previsto dal Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli Enti associativi" (c.d. "Mod. EAS").

Nei casi di gestione degli impianti sportivi di cui ai commi precedenti, i soggetti gestori dovranno stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile.

Gli impianti sportivi che fanno capo ai Centri Civici frazionali potranno essere utilizzati anche da associazioni diverse da quelle di gestione, fermo restando la compatibilità con il calendario in precedenza definito.

Art. 6

Allo scopo di realizzare una efficiente programmazione di interventi tesi alla conservazione, miglioramento e potenziamento degli impianti sportivi pubblici, l'ufficio Sport deve indicare all'Ufficio Tecnico Comunale, entro il 30 Giugno, i lavori di manutenzione ordinaria da effettuarsi prima della riapertura annuale degli impianti sportivi, ed entro il 30 Settembre, le opere di manutenzione straordinaria e gli interventi di manutenzione ordinaria di notevole consistenza, che si ritiene dover effettuare nell'anno successivo. L'Assessorato allo Sport e l'Ufficio Tecnico coordineranno le predette indicazioni nel quadro della programmazione generale degli interventi, al fine di formulare il piano per la manutenzione degli impianti sportivi per l'anno successivo.

L'Ufficio Sport deve, inoltre, indicare all'Ufficio Economato, entro il 30 Settembre, l'elenco degli arredi necessari alla funzionalità degli impianti sportivi.

Art. 7

Il personale preposto agli impianti sportivi pubblici, soggetto alle norme del Regolamento Generale del Personale del Comune, è quello risultante dalla pianta organica vigente.

E' consentito, tuttavia, per gli impianti il cui uso non ha carattere di continuità, incaricare per il servizio di custodia e sorveglianza, anziani pensionati e disoccupati in base ad apposita regolamentazione, il tutto previa regolari deliberazioni.

I terzi autorizzati all'uso degli impianti, si assumono ogni onere relativo al servizio di vigilanza e di custodia.

Nei casi in cui non sia possibile, per l'Ente, affidare a proprio personale o a soggetti anziani pensionati o a disoccupati il servizio di vigilanza e custodia delle strutture sportive, sarà possibile previo consenso del Comune, far svolgere tale servizio a personale messo a disposizione dai soggetti utilizzatori degli impianti sportivi. Ricorrendo tale caso detto personale verrà retribuito direttamente dai fruitori delle strutture. Nell'eventualità di cui al comma che precede i terzi beneficiari saranno chiamati a rispondere per danni derivanti da mancate o carenti vigilanza e custodia.

Art. 8

Per l'uso degli impianti sportivi pubblici comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle quote stabilite nell'apposito tariffario, annualmente determinato dalla Giunta Comunale, da effettuarsi almeno tre giorni prima dell'uso richiesto.

Il Comune dispone l'uso degli impianti mediante atto di concessione del Dirigente, previa deliberazione della Giunta, che deve intendersi accordata per l'utilizzazione di impianti coperti o all'aperto, di attrezzature fisse e servizi igienici, docce, (dove esistenti) nonché del servizio di custodia, sorveglianza, pulizia e disinfezione dei locali usati.

Sono esclusi dalla concessione tutti i piccoli attrezzi di facile consumo.

Art. 9

Quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse, o per cause di forza maggiore, gli impianti non siano agibili, l'attività negli stessi può essere sospesa ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico con eventuale rimborso delle quote versate, oppure con rinvio ad altra data.

Art. 10

Il personale addetto agli impianti non può vendere o noleggiare, neanche per conto di terzi, indumenti o quanto altro possa occorrere allo svolgimento delle attività sportive.

Art. 11

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti e non risponde degli eventuali danni materiali che, agli utenti od a terzi, possano comunque derivare durante l'attività sportiva; pertanto gli enti, le società ed ogni altro concessionario degli impianti sportivi, oltre a sollevare esplicitamente e formalmente l'Amministrazione da ogni responsabilità per quanto sopra, sono tenuti, prima dell'inizio dell'attività, a segnalare agli addetti al servizio ogni eventuale disfunzione, impedimento o inconveniente che possa causare pericolo.

Art. 12

L'ingresso agli spogliatoi e ai campi di gioco durante lo svolgimento di manifestazioni sportive è strettamente limitato alle persone autorizzate espressamente a norma dei rispettivi regolamenti federali.

Art. 13

Tutti gli attrezzi, indumenti ed altro materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva praticata dagli utenti, di proprietà degli stessi e delle società concessionarie non potranno essere depositati o, comunque lasciati nei locali dei singoli impianti.

Pertanto è fatto obbligo a tutti gli utenti di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine di ogni allenamento o manifestazione, rimanendo inteso che l'Amministrazione Comunale non potrà essere chiamata a rispondere del mancato ritrovamento dei materiali stessi..

Art. 14

Gli utenti degli impianti sportivi sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle attrezzature e dei servizi, ad indossare calzature prescritte per ogni singola disciplina sportiva.

Art. 15

Ogni eventuale reclamo deve essere indirizzato all'Assessorato allo Sport.

Art. 16

Le concessioni dei servizi bar , rivendita tabacchi, pubblicità ed altri servizi fissi non espressamente indicati nel presente regolamento, debbono formare oggetto di appositi provvedimenti deliberativi da parte dell'Amministrazione Comunale, con particolare riferimento alle norme vigenti in materia di rilascio di licenze o autorizzazioni di vendita al dettaglio e/o somministrazione di cibi e bevande.

Per l'autorizzazione al servizio temporaneo di bar deve essere fatta richiesta all'Amministrazione Comunale che rilascerà il relativo benestare alle condizioni di Legge.

L'Amministrazione Comunale munisce il proprio personale di servizio di tessera di libero accesso per il controllo degli impianti sportivi di sua proprietà.

Il Comune potrà revocare o sospendere la concessione sia per esigenze urgenti particolari, sia per il mancato rispetto delle condizioni d'uso.

Art. 17

Le domande di utilizzazione degli impianti sportivi pubblici devono essere presentate, dagli interessati, all'Amministrazione Comunale di Narni entro il 15 Settembre di ogni anno, per attività prolungate nel tempo ed almeno una settimana prima della data di utilizzazione per manifestazioni ed attività che si esauriscono in una sola giornata.

Art. 18

Locali ed attrezzature devono essere restituiti, al termine di ciascun periodo d'uso, nelle stesse condizioni della consegna. Le manifestazioni svolte in presenza di pubblico potranno essere effettuate esclusivamente se i locali o gli impianti disponibili presentino i requisiti tecnici di agibilità e di sicurezza previsti dalla normativa vigente per i pubblici spettacoli e per le manifestazioni sportive.

Art. 19

In presenza di una pluralità di richieste di una stessa struttura esse dovranno essere valutate obiettivamente nel rispetto del principio contenuto nell'art 4 e secondo l'ordine prioritario stabilito nell'art 3.5 .

Art.. 20

Il Comune , i Presidi e i Direttori Didattici, si riservano la facoltà di non concedere l'uso degli impianti sportivi pubblici e/o scolastici per lo svolgimento di attività che potrebbero danneggiare le strutture o che siano incompatibili con la loro tipologia o destinazione d'uso.

NORMA FINALE

Le funzioni dell'Ufficio Sport e quelle relative all'attuazione ed all'applicazione del presente regolamento verranno svolte dall'Area Dipartimentale Affari Generali.